

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

(GU n.73 del 28-3-2014, S.O.)

Allegato I

Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera a).

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

Allegato II

Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'Allegato I

1. GRANDI ELETTRODOMESTICI
 - 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione
 - 1.2 Frigoriferi
 - 1.3 Congelatori
 - 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
 - 1.5 Lavatrici
 - 1.6 Asciugatrici
 - 1.7 Lavastoviglie
 - 1.8 Apparecchi di cottura
 - 1.9 Stufe elettriche

1.10 Piastre riscaldanti elettriche

1.11 Forni a microonde

1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento

1.14 Radiatori elettrici

1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

1.16 Ventilatori elettrici

1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico

1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI

2.1 Aspirapolvere

2.2 Scope meccaniche

2.3 Altre apparecchiature per la pulizia

2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti

2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti

2.6 Tostapane

2.7 Friggitrici

2.8 Frullatori , macina caffè elettrici e apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare contenitori o pacchetti

2.9 Coltelli elettrici

2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo

2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo

2.12 Bilance

3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI

3.1. Trattamento dati centralizzato:

3.1.1. Mainframe

3.1.2 Minicomputer

3.1.3. Stampanti

3.2. Informatica individuale:

3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

3.2.3. Notebook

3.2.4. Agende elettroniche

3.2.5. Stampanti

3.2.6. Copiatrici

3.2.7. Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

3.2.8. Calcolatrici tascabili e da tavolo ed altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici

3.2.9. Terminali e sistemi utenti

3.2.10. Fax

3.2.11. Telex

3.2.12. Telefoni

3.2.13. Telefoni pubblici a pagamento

3.2.14. Telefoni senza filo

3.2.15. telefoni cellulari

3.2.16. Segreterie telefoniche

e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione

4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI

4.1. Apparecchi radio

4.2. Apparecchi televisivi

4.3. Videocamere

4.4. Videoregistratori

4.5. Registratori hi-fi

4.6. Amplificatori audio

4.7. Strumenti musicali

4.8. altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

4.9. Pannelli fotovoltaici

5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE

5.1 Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni

5.2 Tubi fluorescenti

5.3 Lampade fluorescenti compatte

5.4 Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico

5.5 Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

5.6 Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)

6.1 Trapani

6.2 Seghe

6.3 Macchine per cucire

6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7. GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT

7.1 Treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo.

7.2 Console di videogiochi portatili

7.3 Videogiochi

7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

7.6 Macchine a gettoni

8. DISPOSITIVI MEDICI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)

8.1 Apparecchi di radioterapia

8.2 Apparecchi di cardiologia

8.3 Apparecchi di dialisi

8.4 Ventilatori polmonari

8.5 Apparecchi di medicina nucleare

8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

8.7 Analizzatori

8.8 Congelatori

8.9 Test di fecondazione

8.10 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO

9.1 Rivelatori di fumo

9.2 Regolatori di calore

9.3 Termostati

9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio nei pannelli di controllo)

10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi o di :

a) bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;

b) di prodotti solidi

10.2 Distributori automatici di denaro contante

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto

Allegato III

Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1 , lettera b).

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²

3. Lampade

4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici;

apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Allegato IV

Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

1.1 Frigoriferi

1.2 congelatori

1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi,

1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, 1.5 radiatori a olio

1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²

2.1 Schermi

2.2 televisori

2.3 cornici digitali LCD

2.4 monitor,

2.5 laptop, notebook.

3. Lampade

3.1 Tubi fluorescenti

3.2 lampade fluorescenti compatte

3.3 lampade fluorescenti

3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione

3.5 LED.

4. Apparecchiature di grandi dimensioni

4.1 Lavatrici

4.2 asciugatrici

4.3 lavastoviglie

4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche

4.5 lampadari

4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)

4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria,

4.7 mainframe

4.6 grandi stampanti

4.9 grandi copiatrici

4.10 grandi macchine a gettoni

4.11 grandi dispositivi medici

4..12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo

4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro

4.14 pannelli fotovoltaici.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni

5.1 Aspirapolvere

5.2 scope meccaniche

5.3 macchine per cucire

5.4 lampadari

5.5 forni a microonde

5.6 ventilatori elettrici

5.7 ferri da stiro

5.8 tostapane

5.9 coltelli elettrici

5.10 bollitori elettrici

5.11 sveglie e orologi

5.12 rasoi elettrici

5.13 bilance

5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo

5.15 calcolatrici

5.16 apparecchi radio

5.17 videocamere, videoregistratori

5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini

5.19 giocattoli elettrici ed elettronici

5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,

5.21. rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo,

5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti

5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

6.1 Telefoni cellulari

6.2 navigatori satellitari (GPS),

6.3 calcolatrici tascabili

6.4 router

6.5 PC

6.6 stampanti

6.7 telefoni.

Allegato V

Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15

Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal sino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,

- recupero dell'80 %, e

- riciclaggio del 75 %;

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,

- recupero dell'75 %, e

- riciclaggio del 65 %;

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,

- recupero dell'70 %, e

- riciclaggio del 50 %;

d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.

Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:

- a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,
 - recupero dell'85 %, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %;
- b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,
 - recupero dell'80 %, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;
- c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,
 - recupero dell'75 %, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;
- d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.

Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III:

- a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III,
 - recupero dell'85 %, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %;
- b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III,
 - recupero dell'80 %, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;
- c) per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6,
 - recupero dell'75 %, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;
- d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %.

Allegato VI Requisiti minimi per le spedizioni

1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiari di voler spedire o di spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti:

- a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;
- b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni

articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3;

c) una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e

d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico.

2. I documenti indicati al punto 1 del presente allegato alle lettere a) e b), ed al punto 3 non sono richiesti qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che:

a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia o contratto di riparazione ai fini del riutilizzo; o

b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o

c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore.

3. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate e non RAEE, è necessario che siano effettuate sulle AEE oggetto di spedizione le prove indicate al punto 1 e che sia redatta la documentazione prevista al punto 2:

1. Prove

a) Testare la funzionalità e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali.

b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.

2. Documentazione

a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura.

b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:

- nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura se elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del caso, e categoria di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso),
- numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ove appropriato,
- anno di produzione (se disponibile),
- nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità,

- risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalità),

- tipo di prove svolte.

4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:

a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio di viaggio,

b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.

5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorità dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Allegato VII

Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2

1. Modalità di raccolta e conferimento

1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.

1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.

1.4 Devono essere:

a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;

b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;

c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;

d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;

e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;

f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

2. Gestione dei rifiuti in ingresso

2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.

2.2 un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti

3.1. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

3.2. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

3.3. I serbatoio contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.

3.4. I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.

3.5. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;

b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;

c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

3.6. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.

3.7. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

3.8. Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

3.9. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

3.10. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

3.11. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

3.12. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

3.13. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

4. Messa in sicurezza dei RAEE

4.1. L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive.

4.2. La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati ei componenti:

a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;

b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;

c) pile;

d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²;

e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;

f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;

g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;

h) tubi catodici;

i) colorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);

l) sorgenti luminose a scarica;

m) schermi a cristalli liquidi , se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm² e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;

n) cavi elettrici esterni;

o) componenti contenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste all'articolo 3 e all'allegato I alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

4.4. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;

b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;

c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.

5. Presidi ambientali

5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.

5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri

5.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

5.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

Allegato VIII

Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto

1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianti industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.

1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:

a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;

b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento.

1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

1.4 A chiusura dell'impianti deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

1.5 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento.

1.5.1 L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate nel rispetto dei requisiti indicati al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:

a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dimesse;

b) settore di messa in sicurezza;

c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;

d) settore di frantumazione delle carcasse;

e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;

f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;

g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento

1.5.2 L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento deve essere dotato di:

a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;

b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;

c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;

d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;

e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;

f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.

g) container adeguati per lo stoccaggio di pile , condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi

1.5.3. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

1.5.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.

1.5.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

Allegato IX

Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto, accompagnato da una barra piena orizzontale che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L'unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm ($a = 3,33$ mm), mentre l'altezza della barra deve essere superiore a 0,3 a o 1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo.



Allegato X

Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29

A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:

1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 30 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 30, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.
2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore.
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I e III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata nell'allegato II e IV.
4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).
5. Marchio commerciale dell'AEE.
6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.
7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).
8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

B. Informazioni da fornire per le comunicazioni:

1. Codice di identificazione nazionale del produttore.
2. Periodo di riferimento.
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II e IV.
4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso.
5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.

Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria.